



DOCUMENTO INFORMATIVO
INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE

Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, in combinato disposto con l'art.27, c.3 del codice deontologico forense, impone agli avvocati di informare i propri assistiti in merito alla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal suddetto decreto, alle agevolazioni fiscali ivi previste e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché della possibilità di avvalersi di altri percorsi alternativi a quello giudiziario quali la procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ovvero la negoziazione assistita.

i) Mediazione

Il cliente ha facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n.28/10 per tentare la risoluzione stragiudiziale di controversie.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.28/10 il procedimento di mediazione ivi previsto (ovvero, per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n.179/07 o dall'art.128-bis del D.Lgs. n.385/93) costituisce condizione di procedibilità del giudizio relativo a controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Le disposizioni sul procedimento di mediazione non si applicano ai seguenti procedimenti, per i quali pertanto il procedimento non costituisce condizione di procedibilità:

- a. procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b. procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ex art.667 cpc;
- c. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis cpc;
- d. procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art.703/3 cpc;
- e. procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f. procedimenti in camera di consiglio;
- g. azione civile esercitata nel processo penale.



Studio Legale GARDALEX

Avv. Stefano Bresciani

Avviso 6

Il procedimento di mediazione può essere avviato innanzi a un organismo di mediazione istituito da enti pubblici o privati che sia iscritto nel registro degli organismi del Ministero della Giustizia. L'articolo 17 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.28/2010 prevede che gli atti e i documenti e i provvedimenti del procedimento di mediazione siano esenti dall'imposta da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e che il verbale di accordo sia esente dall'imposta di registro fino al limite di valore di € 50.000, che sarà comunque dovuta solo sulla quota eccedente tale importo, qualora il valore sia superiore.

Il procedimento di mediazione non è gratuito; sarà possibile avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato qualora ne ricorrano i presupposti. Per il procedimento di mediazione dev'essere corrisposta un'indennità determinata annualmente con decreto del Ministro della giustizia. L'art.20 del D.Lgs. n.28/2010 prevede che sia attribuito alla parte che ha corrisposto l'indennità un credito di imposta, commisurato all'indennità entro il limite massimo di € 500 per il caso di successo della mediazione, e di € 250 in caso di insuccesso della mediazione.

ii) Negoziazione Assistita ex DL 132/2014 (legge di conversione 162/2014)

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare al fine di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

Il ricorso alla procedura è escluso nel caso in cui la controversia verta su diritti indisponibili ovvero in materia di lavoro.

La procedura costituisce condizione di procedibilità per la parte che intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti ovvero il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti l'importo di euro cinquantamila, qualora non si tratti di materie per le quali la legge impone il ricorso alla procedura di mediazione di cui al paragrafo precedente.

Le disposizioni sul procedimento di negoziazione assistita non si applicano ai seguenti procedimenti, per i quali pertanto il procedimento non costituisce condizione di procedibilità:

- a. nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art 696-bis cpc;
- c. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d. nei procedimenti in camera di consiglio;
- e. nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni



Studio Legale GARDALEX

Avv. Stefano Bresciani

Avviso 6

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

iii) Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art.696-bis cpc)

Qualora l'assistito intenda agire in giudizio per l'accertamento e la relativa determinazione di crediti di natura contrattuale o extracontrattuale, può tentare la via della procedura disciplinata all'art 696-bis cpc, che permette di ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina di un consulente tecnico, affinché questi, oltre allo svolgimento delle attività peritali che gli sono proprie, tenti, ove possibile, la conciliazione tra le parti.

Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo vi è esenzione dall'imposta di registro.